


# CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

ENTE COSTITUITO CON DPRS 23.5.1997, PUBBLICATO SULLA GURS  
06.9.1997, N. 49

Sede legale: Corso Italia nr. 42 - Trapani

Sede periferica: Via M. Rapisardi nr. 30 - Mazara del Vallo



Regolamento per la distribuzione  
dell'acqua irrigua

## REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IRRIGUA

### Art. 1

Le norme contenute nel presente Regolamento disciplinano la distribuzione di acqua per l'irrigazione dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 1 Trapani ed in particolare disciplinano l'utilizzazione, a scopo irriguo, delle acque invasate nei seguenti serbatoi:

- "Domenico Rubino" sul Torrente Fastaia, superficie irrigabile estesa 3.578 ettari circa, suddivisa in 78 comizi;
- "Zafferana" sull'omonimo torrente, superficie irrigabile 240 ettari circa, suddivisa in 6 comizi;
- "Paceco" sul torrente Baiata, superficie irrigabile 334 ettari (1) con il I° lotto e 1600 ettari circa con il II° lotto;
- "Trinità" sul fiume Delia-Grande, superficie irrigabile estesa circa 8.000 ettari, così suddivisa: Ha. 6.000 circa in esercizio (Ha. 1.700 a pelo libero articolati in 23 comizi ed Ha. 4.300 attrezzati con rete tubata a pressione in 165 unità irrigue) ed Ha. 2.000 circa lo saranno nel prossimo futuro essendo le relative opere progettate e da appaltare;
- "Garcia" sul fiume Belice Sinistro, superficie irrigabile ettari 14.000 circa (2).

### CAPITOLO I

#### DEL CATASTO IRRIGUO

### Art. 2

L'individuazione dei terreni irrigabili attraverso gli impianti consortili è effettuata con il "Catasto irriguo", sulla base delle opere irrigue eseguite.

L'area servita da ciascun impianto è oggetto di distinta rilevazione catastale.

Il Catasto è oggetto di aggiornamento sulla base dei dati rilevati al Catasto Erariale o, a richiesta degli interessati, su esibizione dei documenti comprovanti le variazioni.

(1) Nota: Area Irrigua Paceco: Le opere irrigue sono in fase di ultimazione.

(2) Nota: Area Irrigua Garcia: Ha. 14.000 circa, di cui metà in esercizio ed il restante lo sarà nel prossimo futuro essendo le relative opere in parte realizzate ed in parte appaltate e da appaltare.

### Art. 3

Il "Catasto irriguo", suddiviso in più parti in relazione ai diversi impianti di distribuzione irrigua, è costituito dai seguenti documenti:

1) - INVENTARIO DELLE PARTICELLE (PRONTUARIO)

In esso sono elencate, in ordine progressivo per ciascun foglio di mappa in cui è suddivisa l'area irrigua, tutte le particelle dell'area irrigabile con l'indicazione della superficie e della relativa ditta proprietaria.

2) - SCHEDARIO DELLE UTENZE

Esso compendia, ordinato alfabeticamente, tutte le utenze della zona irrigua.

Per ciascuna utenza è istituita una scheda riportante i dati catastali e i dati delle colture praticate (soggette ad aggiornamento), nonché gli utilizzi d'acqua di irrigazione annualmente richiesti.

3) - REGISTRO DELLE UTENZE

Esso compendia, ordinati per ciascun comizio o unità irrigua, tutti gli utenti, in ordine di contiguità, con i relativi dati catastali.

Per ogni utenza verranno, altresì, registrati, per ciascuna stagione irrigua, i dati relativi al tipo di coltura e alla superficie irrigua per le quali sono state richieste le assegnazioni di acqua ed il numero degli adacquamenti.

4) - PLANIMETRIA DEI COMIZI O DELLE UNITA' IRRIGUE

L'area irrigua è oggetto di rilevazione planimetrica catastale, distintamente per ogni comizio o unità irrigua, con inserito il tracciato delle condotte, l'indicazione dei punti di prelievo dell'acqua e l'ubicazione delle eventuali apparecchiature di governo.

## CAPITOLO II

### DELLA DISTRIBUZIONE IRRIGUA

#### Art. 4

La distribuzione dell'acqua nel comprensorio irriguo viene praticata normalmente dal 15 aprile al 30 ottobre.

Eventuali anticipi o prolungamenti della stagione irrigatoria, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e dell'invaso e con le disponibilità di acqua nel serbatoio, potranno essere autorizzati dall'Amministrazione consortile, su richiesta scritta dei consorziati.

L'Amministrazione consortile potrà, altresì, prendere in considerazione richieste di erogazione di acqua per uso diverso da quello irriguo semprechè attengano il normale esercizio di attività agricole, i cui impianti sorgano nel comprensorio irriguo.

Nel caso che le domande di cui al comma precedente vengano accolte, gli interessati dovranno direttamente provvedere all'acquisto e messa in opera delle tubazioni occorrenti nei modi e termini che il Consorzio stabilirà, mentre il Consorzio si riserva di effettuare l'allacciamento e l'eventuale collocazione del contatore caricando le spese relative ai titolari che gestiscono gli impianti, cui incombe, anche, l'obbligo del pagamento annuale dell'acqua consumata in base al canone che di anno in anno, fisserà l'Amministrazione.

#### **Art. 5**

La durata giornaliera di distribuzione è, normalmente, stabilita come segue:

- per l'area servita dalla rete a canalette dalle ore 7 alle ore 20 di ciascun giorno della stagione irrigua;
- per le aree servite da rete tubata, 14 ore su 24 di ciascun giorno della stagione irrigua e 24 ore su 24 se le richieste riguardano aziende dotate di impianti irrigui fissi.

Eventuali deroghe potranno essere accordate in dipendenza delle richieste degli utenti e compatibilmente con le possibilità Tecnico - Organizzative della gestione degli impianti e con le caratteristiche strutturali degli impianti medesimi.

#### **Art. 6**

Il prelievo dell'acqua da parte degli utenti deve essere effettuato in turni di durata variabile, in rapporto alle esigenze idriche di ciascuna coltura e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti consortili.

Dagli impianti a canalette è prelevabile un corpo d'acqua di 10 l/sec., elevabile o riducibile, ove possibile, su richiesta dell'utente, rispettivamente a 20 l/sec. e a 5 l/sec.

Dagli impianti tubati o a pressione è prelevabile un corpo d'acqua in l/sec. variabile fino a un massimo di 20 l/sec.

Gli utenti dovranno conseguenzialmente tenere conto dei limiti suddetti nel porzionare la propria rete aziendale, in modo da potere ricevere il corpo o il sottocorpo di acqua erogato dagli impianti consortili.

## Art. 7

La dotazione idrica annua per ettaro irrigabile potrà variare nelle diverse aree irrigue.

Essa, infatti, verrà stabilita, di anno in anno, dal Consorzio sulla base della disponibilità di acqua in ogni singolo invaso e delle rispettive superfici prenotate.

A titolo indicativo, tale dotazione si prevede di 2.400 mc. per ettaro.

Il massimo volume idrico di mc. assegnabile a ciascun fondo utente, nell'arco della stagione irrigua, è dato, pertanto, dal prodotto tra la superficie del fondo, espressa in ettari o frazioni di ettaro, e la dotazione idrica unitaria stabilita dal Consorzio.

Onde soddisfare le esigenze di colture il cui fabbisogno idrico stagionale per ettaro superi la dotazione fissata al 2° comma del presente articolo, l'utente deve attuare, nell'ambito del fondo, quella parzializzazione che gli consenta di utilizzare, in relazione ai fabbisogni colturali indicati nella tabella A), i volumi idrici globali non superiori a quelli cui ha diritto in base al disposto del precedente comma.

Potranno essere ammesse deroghe, di anno in anno, ai limiti di cui sopra, allorquando lo consenta la richiesta globale di acqua nel comprensorio di pertinenza.

## Art. 8

Il Consorzio, per eventi di carattere eccezionale o di forza maggiore, per esigenze di carattere tecnico, organizzativo e di funzionamento della rete di distribuzione, si riserva la facoltà di variare la durata della stagione irrigua, il numero di adacquamenti, il turno, il corpo d'acqua e la durata giornaliera della distribuzione e di ridurre o sospendere la distribuzione dell'acqua, senza che gli utenti abbiano diritto ad alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

Il Consorzio si riserva, altresì, in caso di mancato funzionamento degli impianti consortili, di rendere possibile l'utilizzo dell'acqua per irrigazione con mezzi eccezionali, quali l'attingimento da fiumi e canali appositamente alimentati dal Consorzio stesso o nei quali defluiscano acque di esubero e, in questi particolari casi, il canone di esercizio sarà fissato nella misura del 70% di quello stabilito per le utenze normalmente servite.

## Art. 9

La richiesta d'acqua va fatta a mezzo di apposito modulo di prenotazione predisposto dal Consorzio e deve essere sottoscritta dal proprietario o dal conduttore dei terreni (affittuario, usufruttuario, enfiteuta, ecc.).

La richiesta è ammessa con validità per la sola annata agraria in corso o con validità poliennale, fino a revoca.

Essa deve essere presentata non oltre il 15 aprile dell'anno di riferimento ed entro lo stesso termine deve essere revocata o variata la richiesta poliennale.

Per l'irrigazione di soccorso al grano, il termine di presentazione delle domande, con validità esclusivamente annuale, resta fissato non oltre il 15 marzo.

I terreni appartenenti ad un medesimo conduttore, ma che rientrano in conizi o unità irrigue diversi, vanno considerati, agli effetti della gestione irrigua, come appartenenti a distinti conduttori.

La richiesta deve essere formulata sulla base dei volumi e dell'epoca di adacquamento stabiliti per ciascuna coltura nella tabella A), annessa al presente Regolamento, compilando in ogni sua parte il modello di prenotazione ed esercitando in quella sede, ove ammesse, le scelte: del corpo d'acqua, del volume, anche in dipendenza del tipo di impianto di irrigazione aziendale, del numero delle irrigazioni e del periodo preferiti per ciascun adacquamento.

La prenotazione impegna l'utente al pagamento dei contributi di esercizio.

E' ammesso, però, l'annullamento della prenotazione fino a 30 gg. prima della data assegnata per la consegna dell'acqua o, eventualmente, entro il minore termine intercorrente tra la data di pubblicazione all'Albo consortile dell'avviso di approntamento del Calendario irriguo e gli 8 giorni antecedenti quello assegnato per il prelievo dell'acqua.

In caso di disdetta della prenotazione, prodotta successivamente a tale termine, l'utente è obbligato al pagamento di un'aliquota del normale canone di esercizio, nelle misure seguenti:

- 50% per disdette che pervengono al Consorzio fino all'ottavo giorno antecedente quello assegnato per il prelievo;
- 75% per disdette che pervengono al Consorzio successivamente all'ottavo giorno antecedente quello assegnato per il prelievo.

La mancata prenotazione da parte dell'utente, nei termini fissati dal Consorzio, comporta la perdita del diritto alla consegna dell'acqua.

Tuttavia, eventuali domande di prenotazione che pervengono oltre il termine del 15 aprile, potranno essere esaminate dall'Amministrazione consortile, che deciderà in merito.

Nel caso in cui le domande di cui al comma precedente vengano accolte, il canone irriguo d'esercizio, dovuto dagli utenti che hanno presentato domanda oltre la data del 15

aprile, è aumentato, nella misura fissa del 5%, oltre un ulteriore 5% per ogni 15 giorni di ritardo, fino ad un massimo del 20% ad avvenuto approntamento del calendario irriguo.

In caso di siccità, previa deliberazione apposita dell'Organo di Amministrazione, gli utenti saranno ammessi, negli speciali termini di volta in volta stabiliti, ad avanzare domanda di irrigazione straordinaria di soccorso senza sottostare a penalità alcuna.

#### **Art. 10**

Sulla base delle prenotazioni, di cui al precedente articolo, il Consorzio provvede a redigere il Calendario irriguo per ogni conizio o unità irrigua, con l'indicazione del giorno e dell'ora di consegna del corpo d'acqua e del punto di prelievo assegnato.

La comunicazione agli utenti del Calendario irriguo si intenderà data, ad ogni effetto, con la pubblicazione all'Albo consortile dell'avviso del suo avvenuto approntamento.

Da quel momento gli utenti potranno ritirare, presso lo speciale Ufficio Irrigazione del Consorzio, la copia del Calendario irriguo relativa alle utenze di cui sono titolari.

In sede di compilazione del Calendario irriguo, per particolari esigenze connesse alla disponibilità idrica nell'invaso ed alle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione, il Consorzio si riserva la facoltà di ridurre i volumi idrici spettanti in base al presente Regolamento.

L'erogazione dell'acqua agli utenti del medesimo conizio o della medesima unità irrigua, avverrà normalmente secondo l'ordine fissato nel registro delle Utenze.

Eventuali deroghe potranno essere di volta in volta consentite su richiesta motivata degli interessati.

Le richieste di erogazione di acqua pervenute oltre il termine indicato all'articolo precedente, ove accolte, saranno messe a turno, secondo l'ordine di presentazione, in coda ai turni stabiliti, a norma del precedente comma.

#### **Art. 11**

Il minimo intervento irriguo è stabilito in un quinto di Ettaro-Mese (108 mc.).

Il Consorzio si riserva di dare corso alle richieste di irrigazione che comportino l'impiego, per ciascun adacquamento, di un volume di acqua inferiore al minimo intervento.

In caso di accoglimento delle richieste predette, gli utenti saranno tenuti a corrispondere il canone di esercizio in misura corrispondente all'impiego di un volume d'acqua pari al minimo intervento irriguo.

#### Art. 12

Gli utenti sono obbligati a rispettare i turni e gli orari di prelievo predisposti dal Consorzio.

L'acqua dovrà essere prelevata dai singoli utenti agli idranti, per la rete tubata, ed alle bocchette, per la rete a pelo libero, specificatamente assegnati.

E' fatto obbligo agli utenti, allo scadere del tempo di assegnazione fissato nel quadro orario, in assenza del personale del Consorzio, di chiudere gli idranti e le bocchette, usando ogni accorgimento per evitare eventuali perdite d'acqua.

L'utente qualora, per fatto proprio, non usufruisca degli adacquamenti previsti nel quadro orario, perde il diritto a detti adacquamenti e sarà tenuto, nel contempo, al pagamento dell'80% del normale canone, salvo i casi previsti al nono comma dell'art. 9 e salvo che non era possibile, tenuto conto del programma tecnico organizzativo predisposto annualmente dal Consorzio, assegnare una nuova data di prelievo dell'acqua, nella stessa stagione irrigua, senza aggravio di spesa per la gestione.

#### Art. 13

L'acqua di irrigazione deve essere utilizzata esclusivamente nei terreni per i quali è assegnata.

E' vietata la cessione a qualsiasi titolo dell'acqua di spettanza dei singoli fondi, anche se effettuata in favore di consorziati i cui fondi ricadono nel comprensorio irriguo.

A chiunque farà cessione dell'acqua assegnata, verrà interrotta l'erogazione per tutta la stagione irrigatoria, fermo restando il pagamento del canone normale a titolo sanzionatorio. Nei casi in cui la cessione di acqua ad altri, da parte dello stesso utente, si dovesse ripetere, l'Amministrazione consortile, potrà sospendere l'erogazione dell'acqua anche per più stagioni irrigue.

Il beneficiario della cessione sarà tenuto alla corresponsione del canone nella misura stabilita al successivo art. 15.

#### Art. 14

Tutte le acque residue contenute nelle condotte e le colature provenienti dalla rete o dalle vasche e serbatoi, che si raccolgono comunque nei canali e nei fossi, spettano sempre ed esclusivamente al Consorzio.

L'eventuale utilizzazione di dette acque è subordinata all'autorizzazione del Consorzio ed al pagamento del relativo canone.

#### **Art. 15.**

I conduttori, nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, saranno assoggettati al pagamento del canone triplicato - salva ogni altra azione legale - nei loro confronti.

#### **Art. 16**

Eventuali manomissioni, danni o rotture, non dovuti al normale uso della rete, verranno addebitati a chi li ha provocati, fatta salva ogni altra azione legale.

#### **Art. 17**

L'acqua erogata non è idonea all'uso potabile e il Consorzio non risponde, in nessun caso, di eventuali conseguenze e danni di qualsiasi natura e specie, conseguenti ad usi dell'acqua differenti da quelli irrigui.

Il Consorzio sarà tenuto a dare tempestiva comunicazione agli utenti interessati con apposita pubblicazione all'Albo Consortile ed a mezzo manifesti dell'eventuale non idoneità delle acque, in funzione della presenza di inquinanti o del grado di salinità, all'irrigazione di determinate colture, ovvero a sospendere l'irrigazione stessa.

Per i danni all'ambiente ed alle colture derivanti dall'utilizzazione non autorizzata di dette acque, il Consorzio declina ogni e qualsiasi responsabilità, mentre l'utente interessato sarà assoggettato al pagamento di eventuali danni arrecati a terzi, fatta salva ogni altra azione legale.

#### **Art. 18**

L'utente è tenuto a consentire il passaggio, anche in sua assenza, attraverso i propri fondi, al personale del Consorzio nel disimpegno delle sue mansioni, ed a collaborare con esso per la migliore efficienza del servizio.

In caso di opposizione all'effettuazione da parte del personale del Consorzio di sopralluoghi, verifiche ed accessi, sia con riguardo agli impianti consortili, sia con riguardo ai controlli delle superfici effettivamente irrigate o dei metodi di irrigazione, all'utente verranno applicate congiuntamente le seguenti sanzioni:

- sospensione del servizio irriguo per il rimanente periodo della campagna irrigua in corso e per tutta la durata della campagna del successivo anno;
- il pagamento di una somma commisurata al canone irriguo annuale per l'intera superficie catastale dell'azienda agricola e per il massimo volume idrico previsto per la coltura in essere.

### CAPITOLO III

#### MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLA RETE IRRIGUA - CONTRIBUTI

##### Art. 19

Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua vengono eseguiti a cura del Consorzio e le relative spese, sostenute a titolo definitivo, saranno ripartite fra i consorziati con i criteri di cui al presente Regolamento.

##### Art. 20

I contributi di irrigazione verranno determinati annualmente dalla Amministrazione del Consorzio sulla base di un "Preventivo di Gestione" suddiviso in due capitoli, uno per le spese fisse e l'altro per le spese di esercizio.

Il "Preventivo di gestione" potrà comprendere una o più distinte aree irrigue in base al grado di affinità gestionale e strutturale dei relativi impianti.

Al capitolo "SPESE FISSE" dovranno essere iscritte le seguenti voci:

- 1) i canoni governativi di concessione dell'acqua;
- 2) un'aliquota sulle spese per attrezzature, materiali e manodopera occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere del complesso irriguo (dighe, opere di presa e relativi canali nei bacini sottesi, rete irrigua);
- 3) un'aliquota sulle spese relative al personale addetto all'irrigazione ed alla custodia delle opere (personale d'ufficio, acquaioli, guardiani, ecc.);
- 4) un'aliquota sulla quota dei costi per la ricostituzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature mobili occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso irriguo;
- 5) le spese inerenti la tenuta del "Catasto Irriguo".

Al capitolo "SPESE DI ESERCIZIO" dovranno essere iscritte le seguenti voci:

- 1) un'aliquota sulle spese per le attrezzature, materiale e manodopera occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere del complesso irriguo;
- 2) un'aliquota sulle spese relative al personale addetto all'irrigazione ed alla custodia delle opere;
- 3) un'aliquota sulla quota dei costi per la ricostituzione dei mezzi meccanici e delle attrezzature mobili occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso irriguo;

- 4) le spese relative al personale (personale d'ufficio distaccato temporaneamente all'Ufficio irrigazione, acquaioli ed altro personale);
- 5) un'aliquota sulle spese relative ad un impiegato amministrativo e ad un impiegato catastale;
- 6) le spese relative ai mezzi di trasporto, cancelleria, telefoni e varie, inerenti l'esercizio irriguo e l'organizzazione della distribuzione;
- 7) le spese per consumi di energia elettrica;
- 8) le spese di contenzioso e di risarcimento danni;

Le diverse aliquote, di cui al presente articolo, potranno variare di anno in anno, in base alle risultanze, a consuntivo, della stagione irrigua precedente.

A ciascuno dei suddetti capitoli di spesa, sarà aggiunta una quota per spese generali, a refusione degli oneri consortili non esattamente valutabili, e che viene fissata nella percentuale forfettaria del 10%.

#### Art. 21

L'ammontare delle **spese fisse** sarà ripartito fra tutti i proprietari consorziati i cui terreni ricadono nel comprensorio irriguo, in ragione di Ettaro irrigabile.

L'ammontare delle **spese di esercizio** sarà ripartito fra tutti gli utenti in rapporto alla superficie per la quale è stata assegnata l'acqua per irrigazione in ciascuna stagione ed alla durata convenzionale dell'irrigazione stessa, espressa in ettari mesi e determinata in sede di formazione del calendario irriguo in proporzione al fabbisogno idrico stagionale delle colture praticate, secondo i parametri di cui all'annessa tab. A).

#### Art. 22

All'atto della prenotazione, di cui all'art. 9, ciascun utente, distintamente per ogni conizio in cui conduce i fondi, dovrà segnare nell'apposito modulo:

- il conizio o unità irrigua in cui rientra il fondo e il numero di utenza quale risulta dallo schedario delle utenze;
- il foglio di mappa, le particelle, la contrada e il Comune in cui ricade il fondo;
- il nominativo del proprietario del fondo e, ove ricorra il caso, il titolo che dia luogo alla conduzione del fondo medesimo;
- le superfici catastali e quelle delle aree da irrigare;
- i tipi di coltura che insistono nelle aree da irrigare, il numero e il periodo degli adacquamenti, il corpo d'acqua richiesto secondo le scelte ammesse dalla tab. A) del

Regolamento, nonché il tipo di impianto aziendale di distribuzione irrigua utilizzato;

- eventuali altri dati, anche statistici, che il Consorzio dovesse ritenere necessario od utile di anno in anno acquisire.

Ciascuna superficie prenotata, ed assegnata, verrà moltiplicata per la durata convenzionale degli adacquamenti richiesti e la sommatoria di tali prodotti costituirà l'ammontare degli **"ETTARO MESI"** sui quali sarà imposto il contributo d'esercizio.

I consorziati ammessi alla rinuncia, ad uno o più adacquamenti, secondo la previsione di cui alla Tabella A) annessa al presente Regolamento, pagheranno il contributo di esercizio in proporzione agli **"ETTARO-MESI"** risultanti a seguito della rinuncia consentita.

#### Art. 23

L'importo del canone per contributo base per spese di esercizio da versare in ragione degli **"ETTARO-MESI"**, viene determinato dall'Amministrazione, di anno in anno, in sede di approvazione del **"Preventivo di Gestione"** di cui all'art. 20 e sulla base delle superfici che si prevede saranno effettivamente irrigate nel corso della stagione irrigua.

#### Art. 24

I contributi di irrigazione saranno messi in riscossione con appositi ruoli, a mezzo delle Esattorie delle II. DD.

I contributi fissi verranno riscossi in 4 rate nello stesso anno al quale il preventivo di gestione si riferisce, quelli dell'esercizio in unica rata nel mese di febbraio dell'anno successivo.

Gli utenti hanno facoltà di evitare l'iscrizione a ruolo del contributo d'esercizio versando direttamente alle Casse del Consorzio gli importi dovuti, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo consortile dell'avviso di approntamento dei ruoli.

Gli utenti hanno, altresì, la facoltà di richiedere il pagamento del contributo di esercizio a ruolo con la suddivisione in 4 rate: in questo caso il contributo dovuto sarà maggiorato degli interessi nella misura che sarà all'uopo indicata nel preventivo annuale di gestione.

La scelta della forma di pagamento deve essere effettuata all'atto di presentazione della domanda di irrigazione.

Il servizio di irrigazione resterà sospeso nei confronti di quegli utenti che dovessero risultare morosi nel pagamento dei contributi irrigui fino a quando non sarà eliminata la morosità stessa, ciò fatta salva ogni altra azione per il recupero dovuto.

## Art. 25

Annualmente il "Consuntivo della Gestione" irrigua sarà oggetto di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione, ai fini della determinazione dei contributi d'irrigazione per l'anno successivo.

Gli eventuali superi o economie di ciascuna gestione annuale verranno posti rispettivamente a carico o a beneficio della gestione della campagna dell'anno successivo.

## CAPITOLO IV

### OBBLIGHI DEGLI UTENTI E SANZIONI

## Art. 26

Gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di bonifica ed in particolare a quelle dettate dal Tit. VI del R.D.L. 8-5-1904, nr. 368.

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete, per fatto o colpa dei consorziati o dei conduttori (coloni, affittuari, enfiteuti, salariati, ecc.), sarà perseguito a norma delle vigenti disposizioni di polizia in materia di opere idrauliche e di bonifica, fermo restando, in ogni caso, la refusione del danno.

## Art. 27

Il personale del Consorzio, adibito alla sorveglianza e custodia delle opere, che abbia prestato giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il Consorzio, è autorizzato ad elevare verbale di contravvenzione in base alle norme in materia di polizia idraulica, ai sensi dell'art. 70 del R.D. 13-2-1933 nr. 215.

## Art. 28

Il consorziato e l'utente hanno l'obbligo di collaborare con il Consorzio per la buona conservazione delle opere del complesso irriguo e di segnalare immediatamente qualsiasi danneggiamento, manomissione o disfunzione che possa arrecare danno, riscontrati nei manufatti e negli impianti della rete; sono obbligati, altresì, ad effettuare quanto sia nelle loro possibilità, per evitare o limitare il pregiudizio che possa derivarne loro.

#### **Art. 29**

Il Consorzio, a norma della Legge 13-2-1933, nr. 215, è altresì tenuto alla manutenzione delle Opere Pubbliche di bonifica, necessarie per lo smaltimento delle acque di esubero derivanti dall'irrigazione.

I proprietari consorziati sono del pari obbligati, a norma della medesima legge, ad eseguire nei propri fondi, singolarmente, ovvero in unione fra di essi, i fossi colatori aziendali, al fine del recapito delle acque di esubero nella rete pubblica di bonifica.

#### **Art. 30**

I danni che dovessero essere provocati per effetto dell'inadempienza dei singoli consorziati alle norme di cui all'articolo precedente, non potranno essere imputati al Consorzio, cui rimane solamente ed unicamente l'obbligo della manutenzione e dell'esercizio delle opere di interesse collettivo, siano esse destinate al servizio irriguo che allo smaltimento delle acque superficiali.

#### **Art. 31**

I proprietari dei fondi, attraversati dalla rete di distribuzione consorziale, sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 Codice Civile.

#### **Art. 32**

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti alle bocchette o agli idranti dai quali essa viene erogata in portata continua, nella misura e per il tempo che risultano dal turno.

Pertanto, a partire da detti punti di erogazione cessa, da parte del Consorzio, ogni e qualsiasi responsabilità, sia nei riguardi dell'irrigazione dei singoli fondi, sia nei riguardi delle dispersioni e degli eventuali danni conseguenti alla mancata osservanza delle norme di utenza.

## CAPITOLO V

### IRRIGAZIONE ESTERNA AL PERIMETRO IRRIGUO

#### Art. 33

E' facoltà dell'Amministrazione accogliere richieste di irrigazione di fondi agricoli limitrofi al perimetro esterno irriguo ed agli invasi, compatibilmente con la disponibilità di acqua irrigua ed alla capacità degli impianti consortili.

Inoltre potrà essere consentito l'utilizzo a fine irriguo di riserve idriche diverse da quelle di cui all'art. 1 costituiti attraverso impianti e opere consortili comunque esistenti nel territorio.

In tali casi, le competenze e le responsabilità del Consorzio cessano in coincidenza del punto di prelievo assegnato.

I canoni a carico dei predetti utenti debbono essere corrisposti nella misura fissata per il contributo di esercizio, eventualmente maggiorata della percentuale che sarà all'uopo fissata nel preventivo annuale di gestione.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre norme previste dal presente Regolamento.